



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: Provvedimento di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) irregolare – SOCIETÀ COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI MATERA.

IL DIRIGENTE

IN QUALITÀ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata, approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n. 2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il “Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell'11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell'organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata;

VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;



VISTO l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

CONSIDERATO che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 ha l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e dell'art. 5 del D.L. n.179 del 18.10.2012 (convertito nella legge n. 221/2012), che impongono alle imprese costituite rispettivamente in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

ATTESO che l'art. 37 sopracitato, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al "domicilio digitale"

VISTO in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";

RICHIAMATA per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";

VISTA la Direttiva congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;



VISTA la nota di cui al protocollo n. 0027192/U del 27/11/2024 con la quale l'Ufficio ha comunicato alle imprese di cui all'elenco allegato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) irregolare;

RILEVATO che la comunicazione di avvio dei procedimenti d'ufficio comprensiva dei relativi allegati è stata eseguita mediante la pubblicazione all'Albo camerale on line dal 27/11/2024 al 27/12/2024, nonché in apposita sezione del sito (<https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-impres/posta-elettronica-certificata/procedimenti-cancellazione-dufficio-delle>), ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/90;

CONSIDERATO che è decorso il termine di trenta giorni assegnato alle imprese per regolarizzare la posizione comunicando al Registro delle Imprese un nuovo domicilio digitale (casella p.e.c.), pena l'adozione del provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 del codice civile, della cancellazione degli indirizzi PEC irregolari e che, a seguito di verifica effettuata con modalità automatizzate, si è proceduto ad estrarre l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo pec;

VALUTATO pertanto che le PEC irregolari debbano essere rimosse dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

ATTESO che il provvedimento finale può essere emanato dal Conservatore con provvedimento plurimo, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, nonché comunicato secondo le stesse condizioni indicate all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90;

RITENUTO che la presente determinazione non debba produrre i suoi effetti nei confronti di quelle imprese, presenti negli elenchi allegati alla comunicazione di avvio dei procedimenti d'ufficio sopra richiamati, che nel frattempo abbiano ripristinato o riattivato, prima delle annotazioni di cui sopra, i propri domicili digitali (caselle PEC);

ACCERTATI:

- il rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente;
- il rispetto delle procedure previste dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente;

RITENUTO necessario procedere

DETERMINA



per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di iscrivere d'ufficio la cancellazione dal Registro delle Imprese dei domicili digitali (caselle p.e.c.) irregolari relativi alle imprese riportate nell'allegato "SOCIETÀ COOPERATIVE – PROVINCIA DI MATERA", ad eccezione degli indirizzi PEC che nelle more dell'esecuzione del provvedimento dovessero risultare nel frattempo ripristinati o riattivati;
- 2) che il presente provvedimento sia inserito, in maniera permanente, nell'apposita sezione del sito "Cancellazione d'ufficio delle Pec irregolari", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-bis della Legge n. 241/1990.
- 3) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Potenza entro 8 (otto) giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante pubblicazione all'Albo camerale online, ai sensi dell'art.2189, comma 3, del Codice Civile.

**Il Dirigente Area n. 2
"Registro Imprese
e Regolazione del mercato"
Avv. Caterina Famularo**

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

SOCIETÀ COOPERATIVE – PROVINCIA DI MATERA

N.	Prov.	N. Rea	C.F./P.I.	Denominazione	Forma Giuridica	Irregolarità	Pec
1	MT	88329	01301140776	CONTADO LUCANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L.	SOCIETÀ COOPERATIVA	PEC REVOCATA	CONTADOLUCANO@PEC.IT
2	MT	83766	01244350771	FATTORIA LUCANA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SOCIETÀ COOPERATIVA	PEC REVOCATA	FATTORIALUCANA@PEC.IT
3	MT	209057	01391150776	LOSPINUSO TECNOLOGIE E SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	SOCIETÀ COOPERATIVA	PEC REVOCATA	LOSPINUSOSOCIETACOO@PEC.IT
4	MT	48863	00532470770	SINNI IMBALLAGGI SOC. COOPERATIVA	SOCIETÀ COOPERATIVA	PEC REVOCATA	SINNI.IMBALLAGGI@PEC.IT